



**COMUNE DI OLLASTRA**  
**Provincia di Oristano**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 12.04.2018**

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità del comune al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la piu' ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt.5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.

### **Articolo 2 - Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c) quiete pubblica e privata;
  - e) protezione, tutela e mantenimento degli animali nel centro urbano.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unita' Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

### **Articolo 3 – Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
  - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) i monumenti e le fontane monumentali;
  - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

## **Articolo 4 - Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Locale avvalendosi dei poteri di accertamento previsti dall'art. 13 della L. 689/1981, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO** **SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

### **Articolo 5 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) imbrattare, macchiare e danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, e di edifici privati visibili dalla pubblica via, danneggiare siepi o staccare rami, fiori o frutti dagli alberi;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d) arrampicarsi su monumenti, alberi, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e) collocare, affiggere o appendere alcun ché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica senza autorizzazione;
  - f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, piazze e portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni, salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
  - g) circolare con biciclette e monopattini o simili all'interno di giardini pubblici, salvo vengano portati a braccia;
  - h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite 16 anni;
  - i) lasciare in spazi diversi dalle cassette postali e sui veicoli in sosta volantini o simili;
  - l) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualsiasi genere di persone e cose ( panni, stoviglie e veicoli);
  - m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nei giardini, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonche' versarvi solidi o liquidi;
- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonche' impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonche' soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a cio' destinati;
- r) accendere fuochi o gettare petardi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico in vicinanza di persone o veicoli, quando dallo scoppio derivi pericolo o molestia;
- s) bruciare rifiuti tossici e di qualsiasi tipo, fuori dai luoghi e tempi autorizzati;
- t) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- u) transito all'interno del centro abitato degli animali singoli (cavalli) o greggi.

#### **Articolo 6 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
  - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
  - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile;
  - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
  - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando cio' determini disturbo, incomodo o insudiciamento del suolo pubblico.

#### **Articolo 7 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a piu' persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione

conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacita' non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una attività, anche temporanea. In particolare è fatto obbligo ai comitati e organizzazioni, a conclusione della manifestazione e comunque entro e non oltre 2 giorni, ritirare l'alloro e le bandierine o addobbi vari e in occasione delle processioni con infiorata è fatto obbligo conclusa la stessa ripulire la strada.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I titolari di esercizi, davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti ( vetro ,lattine e involucri vari) devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacita' da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinche' risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi solo durante l'orario di apertura del locale.

7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 6, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

8. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformita' del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

10. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

## **Articolo 8 – Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori specifici per tipologia di rifiuto solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalita' indicate dall'Amministrazione.

2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata (ecocentro).

4. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformita' a quanto disposto dalla legge.

5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite

direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione e in caso di piccole quantità possono essere portati nei centri di raccolta.

6. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

7. E' fatto divieto lasciare perennemente, fuori dalle abitazioni i bidoni per la raccolta differenziata, ma gli stessi devono essere esposti e ritirati volta per volta.

#### **Articolo 9 - Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci**

1. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

#### **Articolo 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere al restauro e alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e le recinzioni, siano esse in muratura o altro.

2. I proprietari sono responsabili della conservazione delle insegne e delle targhe dei numeri civici.

3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

4. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba dei giardini e lungo tutto il fronte dello stabile, nonché la manutenzione delle siepi e delle fronde degli alberi che non devono sporgere sul suolo pubblico ostruendo il passaggio a pedoni e veicoli.

5. Nel centro abitato e nelle immediate vicinanze o cosiddetto perimetro urbano è fatto divieto tenere recinzioni di siepi di fichi d'india e/o filo spinato a salvaguardia dell'igiene pubblica e incolumità delle persone.

#### **Articolo 11 - Tende su facciate di edifici**

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, e' consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti previa specifica autorizzazione comunale.

#### **Articolo 12 -**

**Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonche' depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorita' Comunale.
2. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
3. I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
4. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali rispettino le normative in materia.
5. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a 100 kg. e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
6. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

### **Articolo 13 – Divieti**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonche' nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
  - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - d) calpestare le aiuole e siti erbosi.;
  - e) introdurre cani o altri animali senza guinzagli e privi di attrezzature per la raccolta delle deiezioni;
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
  2. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

### **Articolo 14 - Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose.

## **TITOLO V - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA**

### **Articolo 15 - Disposizioni generali**

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dal presente Regolamento, per l'esercizio dei mestieri di strada e mestieri ambulanti in genere è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti del Comune, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa.
3. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.
4. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

### **Articolo 16 - Commercio itinerante**

1. L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed al possesso della concessione di occupazione suolo pubblico.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitato:
  - nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
  - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.
3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse individuate con provvedimento dell'Amministrazione.
4. Le attività non possono avere svolgimento prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00.
5. Con provvedimento dell'Amministrazione potranno essere individuate aree da destinare all'attività di vendita con strutture aventi occupazione di suolo pubblico non superiore a quattro metri quadrati.

### **Articolo 17**



## **Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali**

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione di posteggio.
2. La vendita al dettaglio di prodotti stagionali su area pubblica o equiparata quali cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uva da vino, frutti di stagione e caldarroste e' subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e concessione dei posteggi ed e' disciplinata dal vigente regolamento comunale in materia.

### **Articolo 18 - Operatori del proprio ingegno**

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:
  - disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
  - monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
  - scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non e' necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.
3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.
4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere che non rientrano in quelle classificate dalla Legge come opere del proprio ingegno.
5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

## **TITOLO VI - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Articolo 19 Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. gli Enti preposti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta delle Unità Sanitarie Locali o Enti preposti ai controlli, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. il Comune di Ollastra riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

## **Articolo 20 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 8.00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 8 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario, il divieto di esercitare puo', con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo piu' ampio di quello indicato nel comma 1.

## **Articolo 21 - Tutela della tranquillità pubblica**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nel regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare:
  - a) nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia;
  - b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 22,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune.
2. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono apposte le prescrizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. In particolare, i soggetti di cui al precedente secondo comma adottano gli accorgimenti e le misure, di carattere strutturale e funzionale, affinché sia evitata, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia udibile ad una distanza di almeno 15 metri dai locali nei quali si svolge l'attività.
4. I soggetti di cui al precedente comma 2, hanno altresì l'obbligo di: sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici.
5. La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi del presente articolo può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

## **Articolo 22 - Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e comunque fra le ore 12 e le ore 15. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
6. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

#### **Articolo 23 – Accensione di fuochi e produzione di odori di gas, vapori nauseanti od inquinanti.**

1. È vietato bruciare rifiuti di qualsiasi tipo ed altro materiale, che possa recare molestia o disturbo al vicinato.
2. È vietata pure la produzione e diffusione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.
3. Oltre i provvedimenti previsti dalle Leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il sindaco può adottare tutti i provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, disponendo la sospensione dell'attività .

### **TITOLO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

#### **Articolo 24 – disposizioni riguardante gli animali**

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
2. È vietato tenere animali : suini, ovicaprini, equini e bovini all'interno del perimetro urbano opportunamente delimitato.
3. È vietato inoltre, tenere animali della tipologia sopra indicata al di fuori del perimetro urbano se arrecano disturbo e problemi di igiene e sanità pubblica alle abitazioni presenti nelle immediate vicinanze.
4. È vietato lasciar vagare nel centro abitato qualsiasi animale da cortile o da stalla, e nei cortili è vietato tenere animali da stalla compresi gli equini, mentre è consentito tenere animali di bassa corte, ad esclusivo uso domestico e in numero non superiore a 5. Eventuali deroghe potranno essere concesse, con ordinanza del sindaco, che ne stabilisce limiti e condizioni.
5. È vietato il transito ed il pascolo di animali singoli o greggi nel centro abitato, l'eventuale transito è possibile solo nel caso non siano utilizzabili le strade di circonvallazione e previa

autorizzazione, mentre per quanto riguarda gli equini il transito è consentito solo in occasione delle processioni a cavallo regolarmente autorizzate.

6. In ogni caso chiunque detenga animali, anche se di affezione deve applicarsi nel garantire la massima e costante pulizia degli animali stessi, delle aree dove questi vivono, comprese la raccolta e smaltimento quotidiano delle deiezioni, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

### **Articolo 25 – detenzione di cani o altri animali**

1. E' vietato nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, negozi, cortili o giardini, di cani o altri animali di qualunque tipo che disturbino, specialmente di notte con insistenti e prolungati latrati, guaiti, canti (galli), il riposo e le occupazioni delle persone e la quiete pubblica.
2. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
3. E' fatto divieto di molestare, maltrattare e abbandonare sul territorio cani, gatti e altri animali domestici.
4. E' punita l'omessa custodia e il malgoverno degli animali. Il proprietario è responsabile del benessere e degli eventuali inconvenienti o danni provocati dal proprio animale.
5. Al fine di contenere la popolazione canina o felina, entro determinati limiti compatibili con l'uomo, l'ambiente e altri animali, si consiglia la sterilizzazione dei propri cani e gatti.
6. E' fatto obbligo ai proprietari di cani di conformarsi a quanto segue:
  - a) Denuncia del possesso dell'animale e iscrizione all'anagrafe canina;
  - b) Identificazione mediante microchip entro 90 giorni dalla nascita e iscrizione;
  - c) Denuncia tramite il comune al servizio veterinario di ogni cessione, vendita, morte o scomparsa dell'animale, entro 15 giorni dall'avvenimento.
7. I proprietari dei cani, qualora utilizzino gli spazi pubblici, si devono munire di paletta e sacchettino per rimuovere i bisogni fisiologici dei loro animali al fine di lasciare gli spazi puliti.

## **TITOLO VIII – ATTIVITA' AMBITO RURALE**

### **Articolo 26 – siepi ed alberi prospicienti le strade**

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a potare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno a tutela del transito veicolare e pedonale.
2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanza inferiore a:
  - a) Metri 3 (tre) misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore a un metro;
  - b) Metri 1(uno) misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore ad un metro.
3. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti, non dovranno elevarsi ad un'altezza maggiore di 1 metro sopra il piano stradale, ciò da almeno 20 mt prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.
4. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito la cunetta, da fogliame, arbusti, rami, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

5. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque non inferiore a sei metri; all'interno del centro abitato si applicano le distanze fissate dall'art.892 del Codice Civile.

#### **Articolo 27 – atti vietati sulle strade urbane e rurali**

1. I frontisti delle strade ad uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, qualora definito ovvero dal limite carrabile, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di mt 2, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di mt.1 nei casi di aratura parallela alla stessa.
2. Oltre agli atti vietati all'art. 15 del Codice della strada, sulle strade comunali è vietato:
  - a) Lasciare cadere terra, fango, sabbia o altri detriti nella sede stradale, imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale; qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento, l'operatore dovrà provvedere immediatamente alle operazioni di pulizia del fondo stradale;
  - b) Abbandonare, lungo il ciglio stradale, nei fossi ed in ogni altro spazio non specificamente destinato alla raccolta degli stessi, materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo o corpi di animali morti o parti di essi;
  - c) Transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada;
  - d) Condurre a strascico oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/ o costituire pericolo per la circolazione stradale.
3. Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applicano alle aree appositamente destinate al transito del bestiame e delle macchine operatrici.

#### **Articolo 28 – letame e concimaie – deposito materiali**

1. Il letame ed i liquami dovranno essere raccolti in concimaie e pozzi neri, con platea impermeabile, lontani da corsi e/o depositi d'acqua.
2. Rendendosi necessario raccogliere il letame fuori dalla concimaia, se ne potranno formare cumuli sul terreno nudo, previo parer del servizio Igiene Pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza da abitazioni e corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione a possibili infiltrazioni nell'acqua del sottosuolo.
3. E' fatto obbligo a tutti o proprietari di terreni dentro e fuori dal centro abitato di recintare gli stessi in modo da evitare il libero accesso al bestiame e a terzi ed un eventuale deposito dei rifiuti.
4. E' fatto divieto depositare materiali di qualsiasi tipologia considerato rifiuto, in tal caso, il proprietario è obbligato alla vigilanza e allo smaltimento degli stessi.

### **TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 29 – sanzioni**

1. Chiunque violi le norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (sanzione in misura ridotta € 100,00).
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento si applicano i principi e le procedure ai sensi della Legge n. 689/1981.
3. Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
4. In caso di inottemperanza alle ordinanze emanate dall'autorità comunale competente, salvi i casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi speciali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (sanzione in misura ridotta € 100,00).
5. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al servizio di Polizia Locale, alla stazione Carabinieri, al Corpo Forestale e agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

## **TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 30 – entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva.
1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie, nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.